



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

RG N. 22777/16

Il Giudice di Pace Avv. Enrica Borgna ha pronunciato il seguente

DECRETO

(ex. art. 737 cpc)

-Visto il ricorso presentato da [REDACTED] nato a [REDACTED] (Costa D'Avorio) il 3/01/88 domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Praticò in Torino [REDACTED] depositato il 6/12/16 n. rg 22777/16 .

-Visto il decreto di espulsione n. 1776/16 emesso in data 11/11/16 dal Prefetto di Torino e notificato in pari data al ricorrente.

-Rilevato che il ricorrente fonda il proprio ricorso sul fatto che quest'ultimo avverso la decisione del Tribunale di Torino che ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha presentato ricorso alla Corte D'Appello di Torino e che in ogni caso tale diritto in quanto soggettivo potrebbe essere riconosciuto dal gdp;

-Rilevato che, certamente, le controversie in materia di permessi di soggiorno per motivi connessi al riconoscimento dello status di rifugiato sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come infatti chiarito dal Consiglio di Stato con un recente orientamento, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria valutare le condizioni ostative all'espulsione di uno straniero che abbia invocato lo status di rifugiato nonché

decidere le controversie relative al diniego di riconoscimento di tale status ed al rifiuto del permesso di soggiorno ad esso strumentale.

Invero è proprio l'autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Torino) che ha deciso in merito al diniego del riconoscimento della protezione internazionale né di altro tipo di protezione.

Il Tribunale di Torino competente si è già espresso e certamente non può essere il Gdp di Torino autorità alla quale presentare reclamo.

In ordine alla richiesta di sospensiva a seguito di presentazione del ricorso alla Corte D'Appello, si evidenzia che lo stesso organo giudicante ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della decisione di primo grado del Tribunale con la quale si era deciso di non riconoscere la protezione internazionale: Corte d'Appello di Torino 8/07/16 n. 272: *"E' inammissibile in appello l'istanza di sospensione della pronuncia di primo grado che ha respinto il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale. Infatti, l'art. 5 dlgs n. 150/11 prevede una generale ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato azionabile dalla parte quando ricorrono gravi ragioni ma solo nei casi in cui il decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Pertanto la norma si riferisce solo al giudizio di primo grado . Quindi quanto al giudizio di secondo grado la normativa vigente nulla dispone dovendosi ritenere applicabile l'art. 702 cpc che non prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva"* .

-Ritenuto pertanto debbano essere respinte tutte le eccezioni di invalidità del provvedimento impugnato, per essere stato adottato il provvedimento prefettizio nei termini di legge e in assenza di cause che comportino il divieto di espulsione ex art. 19 D.lgs 286/98;

PQM

Respinge il ricorso presentato da [REDACTED] nato a [REDACTED] (Costa D'Avorio) il 3/01/88 domiciliato presso lo studio del suo difensore avv. Alessandro Praticò in Torino [REDACTED] depositato il 6/12/16 n. rg 22777/16 avverso il decreto di espulsione n. 1776/16, emesso in data 11/11/16 dal Prefetto di Torino e notificato in pari data al ricorrente.

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione del provvedimento al Prefetto di Torino e al difensore di fiducia a mezzo Fax.

Torino, 20/04/17

IL GIUDICE DI PACE
(AVV. ENRICA BORGNA)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino il 2 MAG 2017

Maria GUSENNA
CANCELLIERE